

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 MARZO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FERRERI PIETRO**

INDICE	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	1490	CAVALLARO NICOLA ed altri: Modifiche al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869. (1417)	1495
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		PRESIDENTE	1495, 1496, 1499, 1502
Inquadramento a ruolo degli operai salariati addetti alla conduzione dei fondi saliferi della salina di Cervia. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2765)	1490	MAROTTA, <i>Relatore</i>	1495, 1496, 1498, 1502
PRESIDENTE	1490, 1491, 1493	CAVALLARO NICOLA	1495
GENNAI TONIETTI ERISIA, <i>Relatore</i>	1490, 1498	TURNATURI	1496
MACRELLI	1491	ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i>	1496
CERVELLATI	1491, 1493	Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
CHIARAMELLO	1492	Autorizzazione della spesa di lire 7.000.000.000 quale contributo dello Stato per l'attuazione di un primo stralcio del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2609)	1502
ANGELINO PAOLO	1492	PRESIDENTE	1502, 1503, 1504
LAMI	1492	CARCATERRA, <i>Relatore</i>	1502
BOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1492	POLANO	1502, 1503
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		VALMARANA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1503
Autorizzazione della spesa di lire 1.000.000.000 per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale Regina Elena. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2585)	1494	GALLICO SPANO	1504
PRESIDENTE	1494, 1495	FACCHIN	1504
CHIARAMELLO, <i>Relatore</i>	1494	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
FRANZO	1494	Stato dei sottufficiali della guardia di finanza. (2753)	1505
ANGELINO PAOLO	1494	PRESIDENTE	1505, 1506, 1508, 1509, 1511, 1512
ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i>	1495	CASTELLI, <i>Relatore</i>	1505, 1506, 1507, 1508, 1510
		TURNATURI	1505, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1957

	PAG.
Bozzi, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1506
MARZOTTO	1507, 1510, 1511
ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i>	1507, 1508 1509, 1510, 1511
ANGELINO PAOLO	1510, 1511
RAFFAELLI	1511
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1512

La seduta comincia alle 9,30.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato)

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Lami, Albizzati, Berlinguer, Spano, Cervellati e Polano sostituiscono, per tutta la seduta odierna, rispettivamente, i deputati Ghislandi, Dugoni, De Martino Francesco, Nicoletto, Amendola Giorgio e Coggiola.

Do lettura di una lettera scritta in data 22 marzo dall'onorevole Dugoni.

« Caro Presidente, grazie per il tuo affettuoso telegramma, che interpretava gentilmente anche il pensiero dei colleghi di Commissione e dei rappresentanti del Governo. Solo ora, dopo un mese di degenza in clinica, posso vederci chiaro nella mia disavventura. Ho avuto dei guai ad ambedue i polmoni e questo spiega il lento decorso della malattia. Spero di essere a Roma prima di Pasqua e di rinnovarti a voce le espressioni della mia gratitudine per l'affettuoso interessamento. Ti sarei grato se tu volessi riferire ai colleghi della Commissione questi miei sentimenti di riconoscenza. Ti prego gradire i sensi della mia migliore e più profonda considerazione ».

Discussione del disegno di legge: Inquadramento a ruolo degli operai salariati addetti alla conduzione dei fondi saliferi della salina di Cervia. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2765).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Inquadramento a ruolo degli operai salariati addetti alla conduzione dei fondi della salina di Cervia ».

L'onorevole Gennai Toniatti Erisia ha facoltà di svolgere la relazione.

GENNAI TONIATTI ERISIA, *Relatore*.
Onorevoli colleghi, la legge 29 ottobre 1954, n. 1075, ha stabilito che il personale salariato dell'Amministrazione dei monopoli di Stato è costituito unicamente da operai di ruolo e da operai per lavori a carattere stagionale. In conseguenza, l'Amministrazione dei monopoli ha provveduto al passaggio in ruolo di tutto il personale salariato, attualmente definito temporaneo. Tale disposizione, però, non ha potuto trovare applicazione nei confronti degli operai temporanei addetti alle saline di Cervia, in quanto il loro rapporto di lavoro — data la particolare, caratteristica struttura degli impianti che è completamente diversa da tutte le altre saline dei Monopoli — è regolata attualmente da norme particolari e speciali per quanto riguarda lo stato giuridico e per quanto si riferisce al trattamento economico dei medesimi. Tali norme tengono conto del fatto che le prestazioni di detti operai si svolgono intensamente durante la campagna salifera e nei periodi successivi, per circa 200 giorni, mentre nei rimanenti 165 giorni esiste una stasi di lavoro, in tutti i 144 fondi o impianti in funzione nella salina di Cervia.

Dato che il personale salariato può essere costituito unicamente da operai di ruolo, oppure da maestranze reclutate per il lavoro stagionale, questi salinari di Cervia dovrebbero essere inquadrati e posti tutti in ruolo, oppure tutti declassati da temporanei, che sono, a stagionali, il che rappresenterebbe per loro un grave ed ingiustificato danno. Ecco perché il provvedimento presentato al nostro esame è da considerare, in un certo senso, un provvedimento compensativo, che intende, cioè, compensare il lavoro straordinario che i salinari compiono nel periodo della campagna con il periodo di stasi forzatamente osservata durante gli altri 165 giorni e passare, quindi, in ruolo tutti gli aventi diritto.

L'inquadramento predisposto dal presente disegno di legge, che risolve in buona parte le aspirazioni dei salinari di Cervia è, però, ad esaurimento; il che significa che quando i titolari, chiamiamoli così, dei piccoli fondi, che, come ho già detto, sono 144 verranno a mancare per un qualsiasi motivo (decesso, collocamento a riposo, ecc.), essi saranno sostituiti da salariati stagionali. L'inquadramento in ruolo verrebbe disposto, ai fini giuridici, dal luglio 1956 e, ai fini economici, dal 1° aprile 1957, cioè, dall'inizio della imminente campagna salifera. Il provvedimento è urgente; d'altra parte, essendo stato già approvato dal Senato, il quale vi ha apportato una semplice

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1957

modifica all'articolo 1, comma secondo (modifica per altro accettata da tutte le parti), esso potrebbe anche entrare in vigore subito con il 1° aprile prossimo, data d'inizio della nuova campagna salifera.

Mi auguro, perciò, che la Commissione voglia approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MACRELLI. Io mi permetto di non condividere completamente le dichiarazioni fatte dall'onorevole Relatore e, anzi, prima ancora di proseguire oltre nella discussione generale, vorrei addirittura proporre di rinviare la discussione stessa alla prossima seduta, per aver modo di elaborare alcuni necessari emendamenti, che, in ogni caso, mi riservo di presentare in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Tenga conto che, secondo quanto ha detto lo stesso relatore, l'approvazione di questo provvedimento è urgente.

MACRELLI. Di ciò mi rendo perfettamente conto, signor Presidente, però io dico che non si può, soltanto per motivi di urgenza, approvare una legge, che, secondo me, appare in alcuni lati assai difettosa. I colleghi sapranno, forse, che le saline di Cervia si trovano in una regione dove si svolge in prevalenza la mia attività e che, per conseguenza, conosco abbastanza bene sia le condizioni delle saline, sia quelle dei salinari. Non so se ai membri della IV Commissione e, soprattutto, alla Presidenza siano arrivati i numerosi memoriali che a noi sono giunti, memoriali in cui, tra l'altro, si fa pure la storia delle saline di Cervia a partire da 3.300 anni prima di Cristo.

Ma, a parte la storia ed entrando in argomento, noi pensiamo che nella discussione svoltasi al Senato ci sia stato un equivoco (avvalorato anche dalle spiegazioni che mi ha date oggi, in via privata, l'onorevole Sottosegretario alle finanze), circa la dizione « ad esaurimento », contenuta nell'articolo 1, dizione cui noi abbiamo dato una diversa — e vorrei dire più esatta — interpretazione. Tanto è vero che stamane, nel corso della relazione, abbiamo avuto modo di vedere confermati questi dubbi.

Noi pensiamo, infatti, che l'Amministrazione dei monopoli, insistendo nell'espressione « ad esaurimento », intenda trasformare le saline di Cervia in saline a tipo francese, come quella, ad esempio, di Margherita di Savoia determinando, in sostanza, un avvio verso l'esaurimento o, per meglio dire, la soppressione di quelle attività personali e fa-

miliari, così come esse oggi si esplicano nei 144 fondi esistenti.

Le saline di Cervia, come è noto, si dividono in 144 campi distribuiti tra gli operai del luogo che sono degli operai specializzati, degli uomini che vivono da lunghi anni di quell'attività, che conoscono bene la lavorazione e che la svolgono con quella competenza specifica da tutti ammessa e riconosciuta. Se, come noi pensiamo, l'Amministrazione dei monopoli intende, via via che gli operai, in seguito a collocamento a riposo o a decesso, vengono a mancare, applicare il sistema dell'« esaurimento », è chiaro che i campi rimasti senza operai, per i motivi anzi detti, verranno inevitabilmente incorporati in altri fondi, onde, con l'esaurirsi dei 144 operai, si giungerà certamente alla formazione di una unica gestione affidata, magari, ad una o più persone le quali, a loro volta così come accade a Margherita di Savoia, possono prendere alle loro dipendenze altri operai salariati. Ora, tutto questo metterebbe le saline di Cervia in una situazione difficile dal punto di vista sociale ed economico e, soprattutto, secondo quella che è una nostra ferma convinzione, abbasserebbe notevolmente il livello della produzione e del reddito, per lo meno, di un terzo rispetto al reddito attuale. Le conseguenze di ciò, ripeto, sarebbero gravi ed è inutile sottolinearle: 144 famiglie eliminate da un'attività che, peraltro, serve molto all'economia del comune di Cervia il quale trae da questa attività un beneficio di 60-70 milioni all'anno che, per un bilancio modesto come quello di cui trattasi, è indubbiamente di notevolissima portata.

Ecco perché richiamo l'attenzione del Ministro delle finanze e, naturalmente, del Relatore, perché vogliano darci spiegazioni in proposito e vedere se gli emendamenti, che mi riservo di presentare in sede di esame degli articoli, possano essere da loro accolti.

Certo, anche noi ci preoccupiamo delle scadenze — il 1° aprile è molto vicino — ma se c'è una possibilità d'intesa io credo che nel corso di qualche breve riunione si possa risolvere la questione in maniera soddisfacente per tutti.

CERVELLATI. Sono lieto, prima di tutto, che il Governo, con la presentazione di questo provvedimento, abbia concretamente dimostrato di prendere in considerazione il problema dell'inquadramento dei salinari di Cervia. Questo è un fatto positivo che viene indubbiamente molto apprezzato dagli interessati. Però, mi permetto di osservare che nel disegno di legge non sono state tenute in

considerazione due questioni: 1°) la parola « ad esaurimento » che dà adito a pensare che i Monopoli vogliano instaurare il sistema francese di coltivazione e, cioè, che mano a mano che si esauriscono gli attuali, chiamiamoli così, titolari dei fondi, essi non saranno più sostituiti da altri; 2°) il problema che scaturisce dal fatto che operai, reduci, combattenti e mutilati, i quali hanno compiuto tre o quattro anni di apprendistato ed hanno collaborato a rendere attivi i fondi, si vedono privi di qualsiasi prospettiva futura. Senza contare, poi, i problemi di natura riflessa, in ordine ai contributi previdenziali e al collocamento in pensione, alla mancata applicazione della legge in favore dei perseguitati politici e così via.

Per tutte queste ragioni, abbiamo in animo di presentare almeno due emendamenti: il primo per dare la possibilità a tutti coloro che sono meritevoli e che si trovano, nei confronti dei Monopoli, in una posizione di giusta aspettativa di essere regolarmente inquadrati e, quindi, di beneficiare dei relativi vantaggi economici e giuridici; il secondo per inserire nella legge il principio che gli anni di lavoro già prestati saranno considerati come anni lavorativi solari con diritto agli scatti di carattere economico.

CHIARAMELLO. Questo problema è importantissimo. Credo che tutti siamo stati avvicinati da qualche commissione di salinari interessati, ma il fatto più singolare e anche, direi, più significativo è che sono stato avvicinato anche da uno degli storici del Vaticano — che è di Cervia — monsignor Serafini. Egli mi ha, tra l'altro, illustrato la storia di queste antichissime saline, le quali ora rischierebbero di scomparire: 144 famiglie che di padre e figlio perpetuano la coltivazione di quei fondi nell'interesse dello Stato, ma anche nell'interesse dell'economia locale. Mi pare che, forse, senza accorgercene, stiamo dando dei fieri colpi di piccone a tutte queste tradizioni paesane, utilissime, oltre tutto, anche dal lato economico collettivo. Lottiamo contro l'urbanesimo, contro i salariati che si trasferiscono dalle campagne alle città e, poi, ogni volta che ci si presenta l'occasione di fare qualche cosa di pratico o di utile in questo senso, diamo un colpo secco distruggendo ogni cosa.

L'onorevole Gennai Toniatti, nella sua relazione, si è fermata al testo di legge, come era del resto logico, ma gli onorevoli Macrelli e Cervellati sono andati oltre, addentrando in quelle che sono le questioni di fondo, che, per la verità, sono assai com-

plesse, tanto che, come io credo, la maggior parte di noi ne ignora i termini esatti. Perciò, proporrei di sospendere momentaneamente la discussione di questo provvedimento e di nominare un comitato ristretto con il compito di esaminare bene tutti gli aspetti del problema, nonché gli emendamenti che da più parti sono stati preannunciati. Bisogna, in altri termini, evitare di fermarsi all'aspetto più superficiale ed appariscente della questione, come è capitato del resto a me stesso, quando, ricevuta una delegazione di salinari di Cervia, ho pensato che — trattandosi, per loro, di una indiscussa conquista — l'accettare la soluzione del problema data dal disegno ministeriale — le loro rivendicazioni lungi dall'essere giuste e fondate, fossero il frutto di egoismi personali, sbagliandomi in pieno. Viceversa, più tardi, esaminando meglio la cosa, mi sono accorto che quella delegazione aveva perfettamente ragione.

ANGELINO PAOLO. In linea di principio non possiamo non riconoscere l'utilità e la opportunità di questo provvedimento. Non ci rendiamo conto, però, del perché il Governo voglia ipotecare il futuro, dicendo che d'ora in avanti non verrà più assunto personale regolarmente inquadrato, ma soltanto operai stagionali. Se, poi, si considera, come da tutti è stato ammesso, che i 200 giorni lavorativi della campagna salifera, per la loro particolare intensità di lavoro, corrispondono al normale lavoro di un anno, non vedo proprio perché non si debba riconoscere il diritto, per questi operai, ad avere un normale trattamento economico. Mi riservo, perciò, in sede di discussione degli articoli, di proporre la soppressione dell'articolo 2.

LAMI. Dopo i chiarimenti forniti dagli onorevoli Macrelli e Cervellati, mi sembra che potrebbe essere accolta la proposta del collega Chiaramello, che, come credo, non dovrebbe poi portar via tanto tempo.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero dare un chiarimento in risposta ad alcune obiezioni mosse dagli onorevoli Macrelli e Cervellati. Questo disegno di legge ha per oggetto l'inquadramento a ruolo, come operai salariati, dei 144 operai salinari: il mutamento proposto dal disegno di legge governativo riguarda, quindi, soltanto il trattamento giuridico ed economico dei salinari, mentre il sistema di conduzione resterà quale oggi è.

Ecco perché mi pare che le preoccupazioni espresse dagli onorevoli Macrelli e Cervellati su questo punto non abbiano ragione di essere. Ragioni particolari, inerenti stretta-

mente alla natura di queste saline, avevano impedito l'applicazione in via amministrativa della legge 29 ottobre 1954, n. 1075, già illustrata dal relatore. Da qui, la necessità di un provvedimento legislativo che, tenendo conto della particolare fisionomia di questi operai, operasse il loro trasferimento da operai temporanei a salariati in ruolo, con gli adattamenti resi necessari dalla loro particolare situazione. La preoccupazione che, una volta cessata l'attività degli attuali 144 salinari, si cominci a cambiare il sistema di coltivazione, in verità, non si evince dal testo del disegno di legge.

Che cosa significa, dunque, la espressione « ad esaurimento »? Significa che, mano a mano che questi 144 operai andranno in pensione, essi saranno sostituiti da altri lavoratori che saranno governati da un regime diverso e cioè dal regime a trattamento stagionale. Quando l'onorevole Angelino dice: « Non c'è ragione di fare un trattamento diverso agli operai futuri », noi rispondiamo che la ragione c'è, ed è una ragione dipendente proprio dalla natura e dal tipo di questa conduzione; il che, per altra via, è anche la conferma che non si intende introdurre il sistema di conduzione francese, perché il sistema attuale presuppone, appunto, l'impiego di una manodopera tipicamente stagionale per un lavoro concentrato in 200 giornate.

Per quanto riguarda, poi, il problema di alcuni reduci, mutilati e combattenti, cui ha fatto cenno l'onorevole Cervellati, bisogna tener presente che il Senato ha introdotto un emendamento al secondo comma dell'articolo 1, il quale dice testualmente: « Le disposizioni di cui al precedente comma sono estese al personale salariato che sia stato adibito alla conduzione diretta degli anzidetti fondi per l'intera durata delle campagne salifere degli anni 1955 e 1956 ». Ed io ho l'impressione che esso vi è stato inserito proprio per venire incontro all'esigenza prospettata dall'onorevole Cervellati: diversamente, non avrebbe spiegazione.

Per quanto si riferisce alla questione della valutazione del servizio antecedentemente prestato, salvo ad approfondire meglio la questione, ho l'impressione che ciò non si possa fare, perché al momento del passaggio in ruolo il trattamento deve partire da una base comune e non è possibile creare sperequazioni.

Ad ogni modo, siccome ci sono parecchi emendamenti, penso che si potrebbe accedere alla proposta dell'onorevole Chiaramello di nominare un comitato ristretto o, più sem-

plicemente ancora, rimettere gli emendamenti all'esame dei presentatori, del Relatore e del Governo.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. A chiarimento di quanto ha detto il Sottosegretario Bozzi, e anche per dimostrare che noi non abbiamo frainteso lo spirito del disegno di legge e che le preoccupazioni espresse dagli onorevoli Macrelli e Cervellati sull'interpretazione della parola « ad esaurimento » sono ingiustificate, mi permetto di fare osservare che l'articolo 2 del testo ministeriale parla chiaramente di « personale » e non di conduzione del fondo; quindi ci si preoccupa esclusivamente dello stato giuridico del personale. Inoltre, nella relazione che accompagna il provvedimento è detto esplicitamente « Trattasi, nel caso, particolare, di un inquadramento a ruolo ad esaurimento reso peraltro indispensabile per l'attuazione integrale della legge 29 ottobre 1954, n. 1075, poiché dopo tale inquadramento nessun salariato sarà passato a ruolo presso detta salina per la conduzione dei fondi saliferi ».

Come ha giustamente fatto osservare l'onorevole Bozzi, il comma secondo dell'articolo 1, è stato inserito dal Senato proprio per venire incontro a quei salariati, che, avendo svolto le campagne 1955 e 1956, verranno ad usufruire degli stessi vantaggi del personale salariato di ruolo. Per quanto riguarda il problema del « riscatto », cioè la possibilità di recuperare una data anzianità, mi pare che la questione sia di tale portata da esulare dalla nostra specifica competenza. Su questo, perciò, non mi posso pronunciare.

Tutto sommato, non credo sia neanche il caso di drammatizzare sui colpi che noi daremmo alle tradizioni locali, le quali sono una cosa magnifica, finché non vengano trascurati i moderni sistemi di inquadramento del personale che, sempre in via di una maggiore evoluzione, rappresentano senza dubbio la maggiore conquista delle classi lavoratrici. D'altro canto, se, come si è affermato, il sistema di conduzione rimarrà immutato, si tratterà sempre di un personale locale che avrà certo maggiore convenienza a lavorare sul posto, senza andare altrove a cercar lavoro.

CERVELLATI. Sono più che convinto che, sia il relatore che il Sottosegretario Bozzi, sono in buona fede, ma sono altrettanto convinto che, nelle loro valutazioni, essi non tengono nel dovuto conto situazioni del tutto particolari. In questi ultimi anni si sono chiusi diversi fondi e altri, è prevedibile, si dovranno chiudere nel futuro. Perché non pensare alla

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1957

loro normale integrazione? Stando al testo del provvedimento al nostro esame, è chiaro che ad ogni chiusura di fondo non si procederà più all'assunzione del sostituto, perché nonostante tutte le precisazioni del Sottosegretario Bozzi e del Relatore, il comma primo dell'articolo 1 dice che gli attuali salariati sono assunti in organico « ad esaurimento ». Ecco perché, secondo me, è indispensabile introdurre nel testo una modificazione, dicendo, ad esempio: « Saranno assunti in sostituzione di coloro che lasciano il servizio tutti coloro che ne hanno diritto ».

PRESIDENTE. Mi pare che la sua replica dimostri che le parole del rappresentante del Governo e del Relatore non sono state sufficienti a convincerla dell'opportunità di ritirare gli annunciati emendamenti. Poiché anche da altre parti ne sono stati annunciati e dato che il Governo come pure il Relatore non hanno avuto il tempo sufficiente per ponderarli (molti di essi, poi, sono scritti così affrettatamente da renderne faticosa persino la semplice lettura), mi pare che ci troviamo di fronte all'opportunità di rinviare la discussione del disegno di legge, per dar modo alla segreteria di stampare un certo numero di copie degli emendamenti e di portarle, quindi, a conoscenza della Commissione.

Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito il rinvio della discussione ad altra seduta, che, spero, possa essere quella di venerdì prossimo.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 1.000.000.000 per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale Regina Elena. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2585).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 1.000.000.000 per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale Regina Elena ».

Comunico che la VII Commissione lavori pubblici ha espresso parere favorevole al provvedimento.

Prego il Relatore, onorevole Chiaramello, di svolgere la relazione.

CHIARAMELLO, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame non richiede una lunga illustrazione. con esso si autorizza la spesa di un miliardo di lire per la prosecu-

zione e il completamento dei lavori del canale Regina Elena, in provincia di Novara.

I lavori per detto canale furono iniziati nel 1942, ma, a causa degli eventi bellici, furono sospesi l'anno successivo e sono rimasti interrotti fino al 1946. Per avere un'idea della importanza che per la zona riveste il completamento dei lavori, basti pensare che il canale servirà a portare 70 metri cubi d'acqua al secondo, dei quali beneficieranno circa 40 mila ettari di terreno, attualmente asciutti.

È probabile che la somma di un miliardo che verrà stanziata non sarà sufficiente: da alcuni calcoli che sono stati fatti, pare, infatti, che, per l'effettivo completamento, occorreranno ancora 800 milioni. Per non intralciare il corso di questo provvedimento, che è stato già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato, non presento, però, un emendamento per aumentare di detta cifra lo stanziamento e pertanto invito anche la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo che ci è stato presentato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FRANZO. Ritengo superfluo sottolineare l'importanza di questo provvedimento e pertanto mi associo all'invito del relatore, perché il disegno di legge sia subito approvato nel testo pervenutoci dal Senato.

Tuttavia, considerando che la somma di un miliardo non è sufficiente per il completamento dei lavori, soprattutto, per quanto riguarda le opere sussidiarie, mi limiterò a proporre un ordine del giorno in cui si impegna il Governo a stanziare nel prossimo esercizio finanziario la somma occorrente per il completamento delle opere sussidiarie del canale; e ciò, per evitare che l'opera, non terminata e quindi non utilizzata, possa deteriorarsi. Convengo con il Relatore sulla inopportunità di proporre, in questo stesso disegno di legge, come sarebbe auspicabile, un aumento dello stanziamento.

ANGELINO PAOLO. Il nostro gruppo è favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Franco.

« La IV Commissione Finanze e tesoro della Camera, nell'approvare il disegno di legge n. 2585, impegna il Governo a provvedere per lo stanziamento, nell'esercizio finanziario 1958-59, delle somme occorrenti per il completamento delle opere sussidiarie del canale demaniale Regina Elena ».

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1957

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è a conoscenza delle necessità per il completamento dell'opera e pertanto è d'accordo su un ulteriore stanziamento. Tuttavia, non può fissarsi oggi l'ammontare dell'integrazione, perché può trattarsi di 800 milioni, ma può anche darsi che ne occorran 900. È bene, quindi, che nell'ordine del giorno non sia fatta indicazione di cifre.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Franzo.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire un miliardo per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale Regina Elena.

(È approvato).

ART. 2.

La somma di lire un miliardo di cui al precedente articolo sarà stanziata sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1956-57 e di lire 500 milioni per l'esercizio 1957-58.

Le somme non impegnate in un esercizio saranno utilizzate negli esercizi successivi.

(È approvato).

ART. 3.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1956-57 sarà provveduto con una equivalente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

(È approvato).

ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cavallaro ed altri: Modifiche al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869. (1417).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Cavallaro, Leone, Turnaturi e Mazza: « Modifiche al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869 ».

Prego il Relatore, onorevole Marotta, di svolgere la relazione.

MAROTTA, *Relatore*. La proposta di legge sottoposta al nostro esame, dovuta all'iniziativa dei colleghi onorevoli Cavallaro, Leone, Turnaturi e Mazza, tende ad uniformare i criteri seguiti nella erogazione dei cosiddetti « tributi speciali », i quali presentano talune difformità fra le tabelle, che si riferiscono al personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, e quelle, che si riferiscono al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette, del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Riservandomi di illustrare in un secondo momento le singole voci della tabella — che ritengo si possa senz'altro accettare — desidero, ora, richiamare l'attenzione della Commissione sull'opportunità o meno di toccare una materia tanto delicata — come quella dei diritti casuali — che non credevamo definitivamente esaurita dopo la conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533.

Superata questa pregiudiziale, per la quale mi rimetto alla Commissione, ritengo, come ho già detto, che la tabella possa essere approvata.

PRESIDENTE. Faccio rilevare che la I Commissione non ha fatto pervenire il suo parere sulla proposta di legge, pur essendo trascorso il termine stabilito dal regolamento. Si intende che non ha voluto avvalersi della facoltà concessale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVALLARO NICOLA. Questa proposta di legge non è altro che la correzione di un errore commesso dal legislatore all'atto della conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533. È assurdo, infatti, che un servizio di scritturato eseguito negli uffici delle imposte indirette debba essere pagato 50 lire, mentre lo stesso lavoro, eseguito presso gli uffici delle imposte indirette, debba essere pagato 20 lire! Si tratta, quindi, di procedere ad un livellamento. Al momento della conversione in legge del citato decreto, si procedette,

evidentemente, con una certa superficialità, che ha portato oggi a conseguenze di sperequazione che non hanno giustificazione.

TURNATURI. Mentre ci accingiamo a riparare ad un errore evidentemente commesso dal legislatore sotto il pungolo del termine di scadenza della conversione in legge di un decreto, desidero sottoporre all'attenzione della Commissione l'opportunità di correggere, altresì, il criterio di riparto dei diritti in parola.

In origine, codesti diritti erano concessi soltanto al personale provinciale degli uffici delle imposte dirette e delle tasse; con la legislazione post-bellica, i diritti casuali assunsero la fisionomia di una vera e propria integrazione economica e furono estesi anche al personale degli uffici centrali.

Ora che essi hanno ripreso il loro carattere originario e sono stati ridotti ad una misura molto modesta, è mia opinione che essi vengano ripartiti soltanto fra il personale provinciale, che, in sostanza, è quello che materialmente produce i diritti in parola.

Per questo motivo, mi permetto di sottoporre alla Commissione il seguente articolo aggiuntivo:

« I tributi speciali, diritti e compensi riscossi in base alla tabella A - titoli I, II e III - allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, modificata dalla presente legge, e quelli previsti dalla tabella allegata alla legge 26 settembre 1950, n. 870, per la parte afferente al personale di collaborazione delle ipoteche, spettano per intero al personale delle amministrazioni indicate nelle Tabelle medesime e vanno ripartiti secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze ».

PRESIDENTE. Noi dobbiamo guardare questo personale con un occhio di riguardo, nulla vietando che, il giorno in cui si provvederà ad una revisione organica, si possa riordinare *ex novo* la materia.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dall'onorevole Turnaturi, anche su di questo esprimo il mio parere favorevole, perché, pur senza nulla togliere all'importanza qualitativa del lavoro svolto dagli impiegati dell'amministrazione centrale, dobbiamo tener conto del lavoro svolto dal personale degli uffici periferici dell'Amministrazione. L'emendamento mi pare giusto anche perché, probabilmente, limitata la concessione al personale periferico, non si creano precedenti che, invece, potrebbero essere facilmente invocati da altro personale degli uffici centrali. Considerata sotto questo profilo la questione, mi pare giusto avere una considerazione di privilegio per il personale periferico nei confronti di quello degli uffici centrali.

MAROTTA, *Relatore*. Lo stesso principio vige per le altre amministrazioni?

TURNATURI. Sì.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Pregherei la Commissione di approvare questa proposta di legge, poiché si tratta di un provvedimento di portata molto modesta, che dà ai nostri dipendenti, i quali non hanno altre possibilità di arrotondare lo stipendio, un minimo di integrazione. D'altra parte, bisogna considerare che, pur essendo il lavoro aumentato, la nostra Amministrazione è stata la sola che, in sede di ampliamento degli organici, non ha chiesto l'aumento di un solo posto in organico, sia in quello centrale che in quelli periferici.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo unico:

« La tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituita dalla seguente per la parte concernente il titolo II, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa ».

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1957

TITOLO II.

PERSONALE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE
SUGLI AFFARI

	Fisso	Scrittura- zione
1. — Diritto per consultazione dei registri di atti e denunzie, o di bolletta di pagamento:		
a) per la prima mezz'ora	250	—
b) per ogni ora o frazione di ora successiva	500	—
2. — Copia od estratto di atti, denunzie e documenti depositati negli Uffici del registro quando il rilascio delle copie e degli estratti è consentito dalle norme vigenti, oltre il diritto di ricerca per ogni pagina dell'originale riprodotta o riassunta:		
a) per la prima pagina	—	50
b) per ogni pagina successiva	—	20
3. — Compilazione della domanda di voltura catastale. I diritti sono tanti quante sono le domande che, secondo le norme vigenti occorre inviare agli Uffici incaricati della conservazione del Catasto	150	—
4. — Certificato di denunciata successione da allegare alla domanda di voltura:		
a) per ogni certificato	100	—
b) per la prima pagina	—	50
c) per ogni pagina successiva	—	20
5. — Certificato di denunciata riunione di usufrutto alla nuda proprietà da allegare alla domanda di voltura:		
a) per ogni certificato	100	—
b) per la prima pagina	—	50
c) per ogni pagina successiva	—	20
6. — Copia di atti pubblici o privati con firma autenticata, nonché di testamenti o di altri atti da unire alle domande di voltura:		
a) per ogni certificato	100	—
b) per la prima pagina	—	50
c) per ogni pagina successiva	—	20
7. — Certificati di denunciata successione rilasciati ai fini della trascrizione:		
a) per ogni certificato	100	—
b) per la prima pagina	—	50
c) per ogni pagina successiva	—	20
Sono dovuti tanti diritti quanti sono i certificati da rilasciare.		
8. — Certificato di definitiva valutazione	500	—
9. — Certificato di definitivo accertamento I.G.E.	500	—

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1957

	Fisso	Scrittura- zione
10 — Certificati di qualsiasi specie, diversi da quelli indicati nei numeri precedenti, oltre il diritto di ricerca di cui all'articolo 1 della presente:		
a) per la prima pagina	—	50
b) per ogni pagina successiva	—	20
11. — Compilazione della domanda di trascrizione del certificato di denunziata successione		
a) per ogni domanda	200	—
b) per la prima pagina	—	50
c) per ogni pagina successiva	—	20
12 — Per la riscossione dei contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato per ogni 100 lire	2	—
13 — Per la riscossione degli onorari complementari spettanti ai notai sul maggior valore accertato per i trasferimenti ai fini fiscali, per ogni 100 lire	5	—
14. — Per la riscossione dei contributi a favore della Cassa nazionale di previdenza per gli avvocati e procuratori, per ogni 100 lire	2	—
15 — Diritto di urgenza		
a) per il rilascio di copie e certificati entro cinque giorni	Il doppio dei diritti stabiliti dalla tabella ai numeri corrispondenti.	
b) per la restituzione entro lo stesso giorno dell'originale degli atti registrati	200	—
16 — Diritto fisso sulle copie delle decisioni emesse dalle Commissioni amministrative		
a) per la prima pagina	25	50
b) per ogni pagina successiva	—	20

MAROTTA, *Relatore*. Ritengo che ai numeri 6, 7, 11, 13 e 16 della tabella debbano essere apportate modificazioni di forma.

Propongo, pertanto, il seguente emendamento:

« Sostituire il testo dei nn. 6, 7, 11, 13 e 16 della tabella con il seguente:

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1957

	Fisso	Scrittura- zione
6 — Copia di atti pubblici o privati con firme autenticate, nonché di testamenti o di altri atti da allegare alla domanda di voltura:		
a) diritti per la certificazione di conformità	100	—
b) diritto di scritturazione:		
per la prima pagina	—	50
per ogni pagina successiva	—	20
7. — Certificati di denunziata successione rilasciati ai fini della trascrizione:		
a) diritto di rilascio	100	—
b) diritto di scritturazione:		
per la prima pagina	—	50
per ogni pagina successiva	—	20
11. — Domanda di trascrizione del certificato di denunziata successione:		
a) per la compilazione della domanda	200	—
b) diritto di scritturazione:		
per la prima pagina	—	50
per ogni pagina successiva	—	20
Il diritto di compilazione è dovuto una volta sola per ciascuna domanda di due esemplari.		
Il diritto di scritturazione è dovuto per ciascuna pagina dei due esemplari di ciascuna domanda.		
13. — Per la riscossione dell'onorario complementare spettante alla Cassa nazionale del Notariato sul maggior valore dei beni trasferiti, accertati ai fini dell'applicazione delle imposte di registro o di successione.		
per ogni cento lire	5	—
16. — Copia di decisioni emesse dalle Commissioni amministrative tributarie:		
a) diritto per la certificazione di conformità	25	—
b) diritto di scritturazione:		
per la prima pagina	—	50
per ogni pagina successiva	—	20

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo, di cui ho già dato lettura, insieme con la tabella annessa, modificata secondo gli emendamenti del Relatore.

(È approvato).

L'articolo rimane pertanto così formulato:

« La tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituita dalla seguente per la parte concernente la data di entrata in vigore della legge stessa ».

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1957

TITOLO II.

PERSONALE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE
SUGLI AFFARI

	Fisso	Scrittura- zione
1. — Diritto per consultazione dei registri di atti e denunzie, o di bolletta di pagamento:		
a) per la prima mezz'ora	250	—
b) per ogni ora o frazione di ora successiva	500	—
2. — Copia od estratto di atti, denunzie e documenti depositati negli Uffici del registro quando il rilascio delle copie e degli estratti è consentito dalle norme vigenti, oltre il diritto di ricerca per ogni pagina dell'originale riprodotta o riassunta:		
a) per la prima pagina	—	50
b) per ogni pagina successiva	—	20
3. — Compilazione della domanda di voltura catastale. I diritti sono tanti quante sono le domande che, secondo le norme vigenti occorre inviare agli Uffici incaricati della conservazione del Catasto	150	—
4. — Certificato di denunciata successione da allegare alla domanda di voltura:		
a) per ogni certificato	100	—
b) per la prima pagina	—	50
c) per ogni pagina successiva	—	20
5. — Certificato di denunciata riunione di usufrutto alla nuda proprietà da allegare alla domanda di voltura:		
a) per ogni certificato	100	—
b) per la prima pagina	—	50
c) per ogni pagina successiva	—	20
6. — Copia di atti pubblici o privati con firme autenticate, nonché di testamenti o di altri atti da allegare alla domanda di voltura:		
a) diritti per la certificazione di conformità	100	—
b) diritto di scritturazione:		
per la prima pagina	—	50
per ogni pagina successiva	—	20
7. — Certificati di denunciata successione rilasciati ai fini della trascrizione:		
a) diritto di rilascio	100	—
b) diritto di scritturazione:		
per la prima pagina	—	50
per ogni pagina successiva	—	20
Sono dovuti tanti diritti quanti sono i certificati da rilasciare.		

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1957

	Fisso	Scrittura- zione
8. — Certificato di definitiva valutazione	500	—
9. — Certificato di definito accertamento I.G.E.	500	—
10. — Certificati di qualsiasi specie, diversi da quelli indicati nei numeri precedenti, oltre il diritto di ricerca di cui all'articolo 1 della presente:		
a) per la prima pagina	—	50
b) per ogni pagina successiva	—	20
11. — Domanda di trascrizione del certificato di denunziata successione:		
a) per la compilazione della domanda	200	—
b) diritto di scritturazione:		
per la prima pagina	—	50
per ogni pagina successiva	—	20
Il diritto di compilazione è dovuto una volta sola per ciascuna domanda di due esemplari. Il diritto di scritturazione è dovuto per ciascuna pagina dei due esemplari di ciascuna domanda.		
12. — Per la riscossione dei contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato per ogni 100 lire	2	—
13. — Per la riscossione dell'onorario complementare spettante alla Cassa nazionale del notariato sul maggior valore dei beni trasferiti accertati ai fini dell'applicazione delle imposte di registro o di successione:		
per ogni 100 lire	5	—
14. — Per la riscossione dei contributi a favore della Cassa nazionale di previdenza per gli avvocati e procuratori, per ogni 100 lire	2	—
15. — Diritto di urgenza:		
a) per il rilascio di copie e certificati entro cinque giorni	Il doppio dei diritti stabiliti dalla tabella ai numeri corrispondenti.	
b) per la restituzione entro lo stesso giorno dell'originale degli atti registrati	200	—
16. — Copia di decisioni emesse dalle Commissioni amministrative tributarie:		
a) diritto per la certificazione di conformità	25	—
b) diritto di scritturazione:		
per la prima pagina	—	50
per ogn pagina successiva	—	20

Passiamo all'articolo aggiuntivo dell'onorevole Turnaturi:

« I tributi speciali, diritti e compensi riscossi in base alla tabella A - titoli I, II e III

- allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869 modificata dalla presente legge e quelli previsti dalla tabella allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 870, per la parte afferente al

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1957

personale di collaborazione delle ipoteche, spettano per intero al personale dell'amministrazione indicato nelle tabelle medesime, e vanno ripartiti secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze ».

MAROTTA *Relatore*. Desidero far presente che, quando approvammo la legge, che dopo tante vicissitudini, regolamentò questa materia, intendevamo che questi diritti fossero riservati esclusivamente a quegli impiegati che prestavano questi servizi speciali. Era assolutamente lontano dal nostro proposito che dovessero partecipare alla ripartizione di questi diritti gli impiegati dell'amministrazione centrale.

Mi pare quindi che il chiarimento contenuto nell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Turnaturi non faccia altro che confermare la decisione già presa in precedenza. Se, però, così non fosse, si inficierebbe la natura del diritto causale e si tornerebbe agli errori del passato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 proposto dall'onorevole Turnaturi.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 7.000.000.000 quale contributo dello Stato per l'attuazione di un primo stralcio del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2609).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 7 miliardi quale contributo dello Stato per l'attuazione di un primo stralcio del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna ».

La discussione generale su questo disegno di legge è stata già iniziata.

Do la parola al Relatore, onorevole Carcaterra, che desidera dare qualche ulteriore chiarimento.

CARCATERRA, *Relatore*. Il Governo ha presentato una nuova formulazione del disegno di legge in esame, la quale, però, differisce soltanto formalmente da quella precedente.

Viene, infatti, specificato che i sette miliardi, concessi quale contributo dello Stato, rappresentano il 70 per cento dell'importo di

un primo stralcio di opere stradali, comprese nel piano di rinascita della Sardegna, mentre l'importo totale sarà di dieci miliardi. Nel testo originale questo punto non era chiarito espressamente, però, si desumeva ugualmente.

Sempre a scopo di precisazione, nel nuovo testo è detto: « col concorso del 30 per cento da parte della Regione »; il che non aggiunge nulla a quanto era implicitamente contenuto nel testo originale.

Anche nell'articolo 2 del nuovo testo non si aggiunge nulla di nuovo, perché si stabilisce, come nel testo originale, che questi sette miliardi saranno spesi nella misura di un miliardo nell'esercizio 1956-57 e di un miliardo e mezzo nei successivi esercizi fino a quello 1960-61.

Ugualmente, per quanto riguarda la copertura, il nuovo testo riproduce sostanzialmente il precedente.

L'articolo 3, in fondo, ricalca l'articolo 2 originale del disegno di legge, perché stabilisce che il Ministero del tesoro è autorizzato, come avviene consuetudinariamente, a provvedere alle variazioni degli stati di previsione.

A questo punto io sarei d'avviso di aggiungere che queste opere debbono essere eseguite mediante pubblici appalti. Però, questa norma risulta anche dalla legge sulla Contabilità generale dello Stato, quindi l'aggiunta avrebbe soltanto lo scopo di una maggiore chiarezza.

Ciò detto, mi permetto di concludere, come già feci al termine della mia relazione, raccomandando alla Commissione di approvare il disegno di legge. Anche se, come è stato detto, si tratta di uno stanziamento insufficiente alle necessità dell'isola, tuttavia esso dimostra la buona volontà del Governo e varrà a sopprimere ai primi urgenti bisogni: tanto più che, se oggi fosse disponibile una somma maggiore, mancherebbe l'organizzazione tecnica per spenderla.

POLANO. Nella precedente discussione su questo disegno di legge, io dissi, esprimendo il pensiero del mio gruppo, che ci saremmo riservati di precisare il nostro atteggiamento in proposito, dopo avere udito le dichiarazioni del rappresentante del Governo. Perciò, prima di passare all'esame degli articoli, sarebbe necessario udire i chiarimenti del rappresentante del Governo su quanto ora esporrò.

Noi avevamo chiesto di conoscere a quale punto fosse la elaborazione del piano organico di rinascita della Sardegna, giacché, mentre da sei anni una Commissione sta lavorando intorno a questo piano, ora ci viene

presentato un primo stralcio di opere stradali, che, in effetti, rappresenterebbe uno stralcio dello stralcio del piano di rinascita.

Non vorremmo, quindi, che ci si fermasse a questo inizio di attuazione del piano di rinascita e che del piano organico vero e proprio non si parlasse più. Può il Governo impegnarsi davanti alla Commissione e, soprattutto, davanti alla Sardegna ed elaborare finalmente un piano di rinascita nel suo complesso e a mettere effettivamente in cantiere le opere relative?

Ci riserviamo di decidere se chiedere il rinvio in Aula di questo disegno di legge, dopo avere udito le dichiarazioni del Governo.

PRESIDENTE. Lo stesso articolo 1 precisa che si tratta di uno stralcio di opere comprese nel piano di rinascita.

Basterebbe, quindi, questa dichiarazione, contenuta nel testo della legge, per eliminare ogni dubbio.

VALMARANA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Si tratta di un primo provvedimento, che non preclude la via ad altri provvedimenti sul piano generale, che verrà elaborato e che, in parte, è già noto. Siamo, ora, di fronte ad un primo provvedimento, che porterà certamente, già di per sé, un notevole vantaggio alla Sardegna.

POLANO. Noi siamo rimasti stupefatti dalla breve dichiarazione fatta dall'onorevole Sottosegretario per il tesoro su un problema che per noi sardi è di enorme importanza. Non siamo, quindi, né rassicurati né soddisfatti per questa sua dichiarazione.

Qualcuno ha detto ai sardi: « Vi danno sette miliardi. Che cosa volete di più? Prendeteli e state zitti, altrimenti non avrete neppure questi! ».

VALMARANA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Io non ho detto questo.

PRESIDENTE. Neppure io ho sentito che l'onorevole Sottosegretario abbia espresso questo concetto.

POLANO. In altre parole, si dice ai sardi di contentarsi di questi sette miliardi. Rammento, però, che al Consiglio regionale sardo un consigliere regionale maggioritario della democrazia cristiana, l'onorevole De Magistris, ebbe a dire: « Il Governo ci vuol dare sette miliardi. Meglio accettare un piatto di lenticchie che morire di fame! ». Ecco quindi, come viene considerato questo contributo concesso per un primo stralcio del piano di rinascita della Sardegna!

E il professore Brotzu, presidente della Regione sarda, disse: « Gli orientamenti del Go-

verno sono quelli che sono. Bisogna quindi rassegnarsi ».

Non bisogna, però, dimenticare che ci sono degli impegni solenni per il Governo, che derivano dallo Statuto regionale, il quale, dopo dieci anni, ha diritto di essere attuato. Ci sono impegni solenni presi particolarmente dal Governo, il quale nel dicembre del 1953 al Senato accettava il voto per un piano decennale di rinascita della Sardegna.

Di fronte a questi impegni solenni, che dovevano essere tradotti in provvedimenti concreti e adeguati, ci troviamo, invece, di fronte ad un provvedimento, che prevede un contributo di appena sette miliardi in quattro anni per un primo stralcio relativo a opere stradali. Questo è, non solo irrisorio, ma offensivo per la Sardegna. Dopo sei anni che una commissione lavora per il piano di rinascita della Sardegna, non si hanno notizie sui lineamenti del piano stesso, nonostante che il Sottosegretario ci abbia detto che esso in parte è già noto. Noi sappiamo che sarebbe stato redatto uno schema di piano per opere stradali, ammontanti a 56 miliardi. Ma uno schema di opere stradali non può essere che una delle numerose parti di cui dovrebbe essere composto il piano di rinascita.

Lo stesso onorevole Campilli, presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, in un articolo apparso sul *Corriere dell'Isola*, di Sassari, nel 1956, scriveva che si stava studiando la concretizzazione di varie iniziative, tra cui, fondamentali per le loro ripercussioni, quelle intese a rompere le strozzature che inceppano lo sviluppo economico della Sardegna, cioè l'insufficienza delle risorse idriche, indispensabili alla industrializzazione dell'isola.

Ora, invece, si parla di uno stralcio di opere stradali e il Governo non assume altro impegno che quello di un contributo di sette miliardi, diluiti in quattro anni, per l'inizio del piano di rinascita. È chiaro che tra cento anni si parlerà ancora del piano di rinascita della Sardegna, perpetuandosi il dislivello tra questa e le altre regioni più progredite del Paese, dislivello che il piano di rinascita doveva tendere ad eliminare.

In sostanza, il Governo si rifiuta di compiere quei massicci investimenti straordinari e quelle strutturazioni industriali e trasformazioni agricole, senza di che è irrisorio parlare di un piano organico. Persiste, dunque, la incomprendione da parte del potere centrale per le esigenze urgenti della Sardegna e contro questo atteggiamento paternalistico del Governo, contro questa incomprendione, i

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1957

sardi protestano e noi ci facciamo espressione di questa protesta.

L'8 giugno del 1955 il Presidente della Regione, onorevole Corrias, si dimise clamorosamente in segno di protesta. Anche l'onorevole Segni, che non era allora Presidente del Consiglio, in un discorso riaffermò allora i bisogni della Sardegna. Ma oggi l'onorevole Segni si piega all'incomprensione e all'atteggiamento passivo della classe dirigente italiana, rinunciando alla battaglia per la Sardegna, come ha rinunciato alla battaglia per la giusta causa nei patti agrari.

Questi sono i motivi per i quali non possiamo essere soddisfatti di questo provvedimento di legge.

Tuttavia il nostro voto sarà favorevole, pur essendo profondamente offesi di doverci contentare del piatto di lenticchie, di cui parlava l'onorevole De Magistris al Consiglio regionale. Continueremo in Sardegna a lottare perché si ponga mano all'attuazione organica della rinascita dell'isola e torneremo sulla questione durante la discussione in Aula sul bilancio del tesoro, proponendo che venga stanziata una somma adeguata per l'attuazione del piano generale di rinascita della Sardegna.

GALLICO SPANO NADIA. Io non comprendo l'insofferenza e l'eccitazione che hanno sollevato nei membri della Commissione le dichiarazioni dell'onorevole Polano. Si parla di questi sette miliardi come di una somma enorme e qualcuno, con arguzia di dubbio gusto dice: « Si vogliono asfaltare anche le montagne! ».

Noi voteremo a favore di questo disegno di legge, ma lo riteniamo insufficiente. L'inchiesta sulla disoccupazione e sulla miseria ha rilevato che la Sardegna, la quale rappresenta l'otto per cento del territorio nazionale, ha l'uno per cento di tutte le strade italiane. Non mi pare, quindi, che sette miliardi rappresentino una somma enorme per adeguare la situazione della Sardegna a quella del resto del Paese. Per questo sono del tutto fuori di luogo i sorrisi ironici che ho visto sulla bocca degli onorevoli colleghi.

Noi accettiamo, dunque, i sette miliardi, dichiarando, però, che essi non rispondono allo spirito dell'impegno costituzionale, secondo il quale si deve attuare un piano di rinascita. Il provvedimento che ci viene sottoposto non rappresenta un piano di rinascita, ma un piano di riparazione di quello che la Sardegna non ha avuto. In questo senso approveremo il disegno di legge.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la disciplina della Commissione, mi permetto di far rilevare all'onorevole Gallico Spano che ho avuto cura di impedire che l'onorevole Polano venisse disturbato nel suo intervento.

FACCHIN. Dichiaro che voterò in favore di questo disegno di legge, che prevede lo stanziamento di dieci miliardi — di cui sette a carico dello Stato e tre a carico della Regione — per la esecuzione di un programma stradale.

Vorrei rilevare che, in definitiva, questo disegno di legge non intende in modo generale e, neppure in modo particolare, risolvere il problema della Sardegna, ma assegna uno stanziamento a un determinato settore, ad uno stralcio, cioè, di opere stradali. Non possiamo, perciò, confrontare questo problema col problema generale che interessa la Sardegna. Si tratta solo di vedere se questi dieci miliardi, in questo settore, siano, oppure no, sufficienti. Ma in genere, anche nella esecuzione dei piani, bisogna procedere gradualmente.

Ora a me sembra che dieci miliardi siano una somma di un certo rilievo e che debbano essere da noi accettati, non come un traguardo di arrivo, ma come un punto di partenza. Questo contributo, in relazione alle necessità che si potranno sviluppare in un tempo futuro, potrà essere rinsanguato con ulteriori stanziamenti.

Inoltre, debbo fare osservare che questo contributo va considerato nel piano di altri stanziamenti già fatti, per cui si hanno in Sardegna dei grandiosi lavori in corso di esecuzione. Basta ricordare le grandiose opere nel Frumentosa e quelle per l'irrigazione del Campidano, che vengono a riformare la stessa struttura agricola della Sardegna.

Per queste considerazioni e per questi motivi ritengo che, dando il nostro voto favorevole a questo disegno di legge, verremo, in sostanza, ad aggiungere un nuovo ingranaggio alla macchina della riforma per la valorizzazione della Sardegna.

Con questi intendimenti io darò senz'altro il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

« È autorizzata la spesa di 7 miliardi di lire quale contributo dello Stato a favore della Regione autonoma della Sardegna per l'attuazione di un primo stralcio, concernente opere stradali, da eseguirsi mediante pubblici

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1957

appalti, del piano organico per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna previsto dall'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

La detta spesa di lire 7.000.000.000 è ripartita in ragione di lire 1.000.000.000 nell'esercizio 1956-57 e di lire 1.500.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1957-58 al 1960-61 ».

Il Governo propone il seguente articolo sostitutivo:

« È autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'esecuzione di un primo stralcio di opere stradali per l'importo di lire 10 miliardi, comprese nel piano di rinascita della Sardegna da attuarsi dallo Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, con il concorso del 30 per cento da parte della Regione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« All'onere di cui all'articolo precedente si farà fronte per l'esercizio 1956-57 a carico del capitolo 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Do lettura dell'articolo sostitutivo proposto dal Governo:

« La spesa di lire 7 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lire 1 miliardo nell'esercizio 1956-57 e per lire 1 miliardo e 500 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1957-58 al 1960-61.

All'onere dello Stato dipendente dalla presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1956-57, a carico del capitolo 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e, per il successivo esercizio 1957-58, a carico del capitolo concernente provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione dello stesso Ministero per uest'ultimo esercizio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dal Governo:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio, nonché alla riassegnazione allo stato di previsione della spesa del

Ministero dei lavori pubblici delle quote che saranno versate dalla Regione sarda ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Stato dei sottufficiali della guardia di finanza. (2753).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato dei sottufficiali della guardia di finanza ».

Prego il relatore, onorevole Castelli, di svolgere la sua relazione.

CASTELLI, *Relatore*. Con questo progetto di legge, d'iniziativa governativa, si provvede allo stato giuridico, cioè, al complesso dei diritti e dei doveri dei sottufficiali della Guardia di finanza.

Il disegno di legge si muove in due direzioni: da una parte, estende ai sottufficiali della guardia di finanza i provvedimenti della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; da un'altra parte, il disegno di legge attua il principio, accettato nella legislazione precedente, della equiparazione del trattamento dei sottufficiali della guardia di finanza a quello dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri.

Tutto quello che si può dire, in linea generale, consiste in queste brevi proposizioni. Le disposizioni contenute nei tredici articoli potranno venire meglio illustrate quando passeremo al loro esame. Su di essi potrà anche essere proposto qualche emendamento, per meglio risolvere questioni di dettaglio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURNATURI. Mentre dichiaro di concordare nello spirito del provvedimento, mi riservo di presentare un emendamento soppressivo dell'articolo 4, che pone ingiustificate limitazioni alle possibilità di richiamo in servizio.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 e delle tabelle A e B alle quali l'articolo fa riferimento.

ART. 1.

In materia di stato dei sottufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposi-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1957

zioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri) contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599, eccettuate quelle contenute negli articoli dal 57 al 59, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Alle tabelle A e B annesse alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sono sostituite, per i sottufficiali della Guardia di finanza, le tabelle A e B annesse alla presente legge

TABELLA A.

Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali che non siano transitati nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio.

Gradi	Età
Aiutante di battaglia e maresciallo maggiore con carica speciale	58
Maresciallo maggiore	55
Maresciallo capo e maresciallo ordinario	54
Brigadiere	53

TABELLA B.

Limiti di età fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno obblighi di servizio in tempo di pace.

Gradi	Età
Maresciallo maggiore	55
Maresciallo capo e maresciallo ordinario	54
Brigadiere e sottobrigadiere	53

CASTELLI, *Relatore*. Con questo articolo si torna ad equiparare i sottufficiali della guardia di finanza ai sottufficiali dei carabinieri, come ho già accennato nella mia relazione generale. Nella tabella A sono stabiliti i limiti di età per la cessazione dal servizio nella categoria dei sottufficiali. Si noti un aumento di tre anni nei limiti di età dei brigadiere e di due anni nei limiti di età dei maresciallo capo e dei maresciallo ordinario, rispetto alla legislazione vigente. È un aumento nel quale credo che si possa consentire, perché, in relazione all'impiego, i limiti finora previsti sono troppo bassi. Per i gradi di aiutante di battaglia e di maresciallo maggiore con carica speciale, i 58 anni rappresentano un'età alla quale il servizio può ancora essere prestato con pienezza di possibilità, tanto più ove si tenga presente che la disposizione generale dell'articolo 2 prescrive

per tutti l'assoluta idoneità fisica al servizio prestato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione la tabella A.

(È approvata).

Pongo in votazione la tabella B.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 2.

« Il sottufficiale in servizio effettivo, salvo quanto è disposto per il sottufficiale del ruolo speciale per mansioni di ufficio, deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, comandi, uffici, ed a bordo per i sottufficiali del contingente di mare ».

CASTELLI, *Relatore*. Ho già detto che l'idoneità fisica deve riscontrarsi incondizionatamente per qualsiasi genere di servizio, sia per quello operativo sia per quello negli uffici.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Propongo un emendamento formale: Sostituire alle parole: « Il sottufficiale », le altre: « I sottufficiali » e alla parola: « deve », l'altra « devono ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, modificato secondo gli emendamenti proposti dall'onorevole Sottosegretario.

(È approvato).

L'articolo 2 rimane pertanto così formulato:

« I sottufficiali in servizio effettivo, salvo quanto è disposto per i sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio, devono possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato per essere impiegati dovunque, presso reparti, comandi, uffici, ed a bordo per i sottufficiali del contingente di mare ».

Do lettura dell'articolo 3:

« L'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio è stabilito in 250 unità ed è compreso nell'organico generale dei marescialli maggiori.

L'organico fissato dall'articolo 3 della legge 9 febbraio 1952, n. 60, è aumentato di 90 marescialli maggiori ed è diminuito di 98 marescialli capi e ordinari.

Sulle domande di trasferimento nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio decide il Mi-

nistro delle finanze, sentito il parere di una commissione composta di un ufficiale generale, presidente, e di quattro ufficiali superiori del Corpo, tutti in servizio permanente.

La costituzione del ruolo speciale per mansioni d'ufficio e le variazioni d'organico stabilite dal presente articolo saranno attuate gradualmente nel periodo di cinque anni a cominciare dal 1957, in ragione di un quinto per ogni anno. L'organico dei marescialli capi e ordinari sarà diminuito di 19 unità in ciascuno dei primi due anni e di 20 unità in ciascuno dei tre anni successivi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« In tempo di pace il sottufficiale in congedo può essere richiamato in servizio temporaneo d'autorità o col suo consenso, soltanto nei seguenti casi:

il sottufficiale di complemento, d'autorità, per istruzione;

il sottufficiale della riserva, col suo consenso, per speciali esigenze.

I richiami col consenso del sottufficiale sono sempre disposti con decreto ministeriale previa intesa col Ministero del tesoro.

In tempo di pace il sottufficiale del ruolo d'onore non può essere chiamato in servizio ».

L'onorevole Turnaturi ha proposto di sopprimere questo articolo 4.

CASTELLI, *Relatore*. Mi pare che l'emendamento soppressivo del collega Turnaturi vada incontro a una esigenza di giustizia. Infatti, con questo articolo 4 — che credo sia stato voluto per ragioni di bilancio dal Ministero del tesoro, ragioni che, tuttavia, si comprendono poco nel caso speciale — si stabilisce un trattamento per i sottufficiali della guardia di finanza, diverso da quello fatto agli altri sottufficiali. Si stabilisce, cioè, qualche cosa di meno di quello che dispone la legge 31 luglio 1954, n. 599, per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nel senso che il sottufficiale di complemento della guardia di finanza potrebbe essere richiamato in servizio solo per istruzioni e d'autorità, non per esigenze speciali ed eccezionali; mentre per quest'ultimo caso può essere dichiarato soltanto il sottufficiale della riserva, col suo consenso.

Ciò significa che, qualora si verificassero nel Paese esigenze eccezionali, che postulino il richiamo di sottufficiali di complemento,

esigenze che dovrebbero riflettersi anche in un servizio più intenso in relazione ai compiti d'istituto della guardia di finanza, di tale corpo non potrebbero essere richiamati altro che i sottufficiali della riserva, i quali generalmente sono i meno idonei e sempre che prestino il loro consenso. Sicché, ove mancasse tale consenso, la guardia di finanza potrebbe trovarsi in difficoltà a provvedere alle suddette esigenze di carattere straordinario.

In tempo di pace, poi, è vero che i richiami nel ruolo d'onore sono più che eccezionali, tuttavia, per la giusta equiparazione che deve esserci tra tutti i sottufficiali delle forze armate italiane, la norma che non consente questo richiamo per il ruolo d'onore alla guardia di finanza, a differenza di quello che avviene per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, mi pare che non trovi nessuna giustificazione obiettiva e potrebbe quindi essere soppressa.

Perciò, a mio avviso, l'emendamento Turnaturi potrebbe essere accolto, perché risponde all'interesse del servizio e al principio generale già richiamato, che presiede questa legge, di mettere i sottufficiali della guardia di finanza sullo stesso piano dei sottufficiali delle altre forze armate.

TURNATURI. Ringrazio l'onorevole relatore per le osservazioni fatte a favore del mio emendamento. Io non ho nulla da aggiungere a quello che egli ha detto con molta chiarezza.

MARZOTTO. A me pare che la soppressione dell'articolo 4 non tornerebbe a vantaggio dei sottufficiali di complemento della guardia di finanza, poiché questi, talvolta, in seguito al richiamo, si vedrebbero distolti dalle loro occupazioni civili.

CASTELLI, *Relatore*. Quando parlo di interesse del servizio, intendo riferirmi all'interesse generale, che deve sempre prevalere sugli interessi privati.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Le ragioni di bilancio che avrebbero mosso il Ministero del tesoro, secondo quanto ha accennato l'onorevole relatore, in realtà non esistono, poiché, dato che per il richiamo è necessario il consenso, caso per caso, del Ministero del tesoro, questo sarebbe cautelato nella maniera più ampia.

Pare, poi, a me che abbia un fondamento la distinzione tra sottufficiali della riserva e sottufficiali di complemento, perché i primi mantengono una serie di obblighi di carattere disciplinare maggiori degli altri nei confronti dell'Amministrazione.

Quali possono essere le preoccupazioni relative al richiamo in servizio? Quando il ri-

chiamo avviene per istruzione, non c'è nessuna obiezione da fare. Quando, invece, esso avviene per esigenze d'istituto, indiscutibilmente può rappresentare una maggiore garanzia prendere delle persone che hanno continuato ad avere un certo legame anche disciplinare con la guardia di finanza. Le esigenze d'istituto della guardia di finanza sono comprese in una vastissima gamma di servizi, che non sono solo di ordine pubblico, ma anche di verifiche, di controlli, di rilevazioni, funzioni queste che, affidate al sottufficiale di complemento, possono dar luogo a qualche inconveniente dal punto di vista della libertà di giudizio che egli può avere nei confronti di tutti i contribuenti, in genere, e di qualche contribuente o soggetto fiscale, in particolare.

Perciò, dato che non si tratta di un punto essenziale, sarei del parere di mantenere inalterato l'articolo 4, che rappresenta una maggiore cautela per l'Amministrazione. Non vedo come esso possa portare delle effettive difficoltà, le quali, invece, potrebbero verificarsi nell'ipotesi della soppressione dell'articolo stesso.

CASTELLI, *Relatore*. Non ho ragione di essere più ministeriale del Ministro. Però, rilevo che la soppressione dell'articolo 4 non lascerebbe senza regolamentazione la materia ed eviterebbe che nei confronti della sola guardia di finanza si stabilissero delle eccezioni alla legge del 1954, la quale, invece, riguarda tutti i sottufficiali. Questa legge dispone — e non potrebbe essere diversamente — che il sottufficiale in congedo possa essere richiamato in servizio, al verificarsi di certe necessità, secondo la facoltà discrezionale dell'amministrazione. Sarà quindi l'Amministrazione stessa, e in questo caso il Ministro delle finanze, a vedere se sia il caso di disporre determinati richiami di sottufficiali della guardia di finanza, in relazione alla particolarità del servizio.

Il problema è, perciò, di stabilire se per i sottufficiali della guardia di finanza si debbono stabilire delle eccezioni, in difformità dalla situazione vigente per tutti i sottufficiali, in base alla legge generale del 1954, oppure se essi devono essere sottoposti alla regolamentazione generale.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Io sono del parere che i sottufficiali della guardia di finanza non debbano essere sottoposti alla regolamentazione generale, in considerazione della particolarità della funzione che esercitano.

TURNATURI. Poiché l'onorevole Ministro insiste per il mantenimento dell'articolo 4,

ritiro il mio emendamento, pur ringraziando il relatore della sua valida collaborazione.

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Turnaturi rinuncia al suo emendamento soppressivo e metto in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« Il sottufficiale che abbia compiuto complessivamente quindici anni di effettivo servizio nella posizione di servizio permanente, di ferma volontaria o di rafferma, o che sia divenuto permanentemente inabile al servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio, può fare domanda d'impiego civile e se, riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti e riservati ai sottufficiali della Guardia di finanza.

Gli organi cui compete di accertare se il sottufficiale sia idoneo e meritevole a conseguire l'impiego civile saranno determinati con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri e previo parere del Consiglio di Stato.

L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dall'inabilità al servizio, ai sensi del primo comma e, nell'ambito di ciascuna delle categorie di cui al comma stesso, dalla data di presentazione delle domande.

La domanda può essere presentata anche dopo la cessazione dal servizio, ma non oltre il termine di un anno dalla data del collocamento in congedo, fatta eccezione per coloro che siano divenuti inabili al servizio ai sensi del primo comma, i quali possono presentarla in ogni tempo.

Non può fare domanda d'impiego civile il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente, dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste, rispettivamente, dall'articolo 26, lettere c), d), e) e dall'articolo 40, lettere b), c), d), e), f) della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Perde titolo a conseguire l'impiego civile il sottufficiale che abbia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma precedente o che sia incorso nella perdita del grado ».

CASTELLI, *Relatore*. Questo articolo contempla il passaggio all'impiego civile e le modalità relative. Io proporrei un emendamento chiarificatore alla fine del primo comma. Poiché tutta questa materia del passaggio

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1957

all'impiego civile è stata regolata dalla legge-delega, e precisamente dall'articolo 372, bisognerebbe richiamare la disposizione generale di questa legge.

Propongo, quindi, il seguente emendamento:

Aggiungere alla fine del primo comma le parole: « ..., ai sensi dell'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 con l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

L'articolo 5 rimane pertanto così formulato:

« Il sottufficiale che abbia compiuto complessivamente quindici anni di effettivo servizio nella posizione di servizio permanente, di ferma volontaria o di rafferma, o che sia divenuto permanentemente inabile al servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio, può fare domanda d'impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti e riservati ai sottufficiali della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli organi cui compete di accertare se il sottufficiale sia idoneo e meritevole a conseguire l'impiego civile saranno determinati con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri e previo parere del Consiglio di Stato.

L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dall'inabilità al servizio, ai sensi del primo comma e, nell'ambito di ciascuna delle categorie di cui al comma stesso, dalla data di presentazione delle domande.

La domanda può essere presentata anche dopo la cessazione dal servizio, ma non oltre il termine di un anno dalla data del collocamento in congedo, fatta eccezione per coloro che siano divenuti inabili al servizio ai sensi del primo comma, i quali possono presentarla in ogni tempo.

Non può fare domanda d'impiego civile il sottufficiale che abbia cessato dal servizio

permanente, dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste, rispettivamente, dall'articolo 26, lettere c), d), e) e dall'articolo 40, lettere b), c), d), e), f) della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Perde titolo a conseguire l'impiego civile il sottufficiale che abbia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma precedente o che sia incorso nella perdita del grado».

Do lettura dell'articolo 6:

« Sono devoluti ai sottufficiali della Guardia di finanza, che possono conseguirli ai sensi del precedente articolo 5, i seguenti impieghi civili:

a) non oltre il terzo dei posti vacanti nella qualifica di applicato o equiparato delle carriere esecutive dell'Amministrazione finanziaria;

b) non oltre il terzo dei posti vacanti nella qualifica di usciere delle carriere del personale ausiliario dell'Amministrazione finanziaria;

c) non oltre il sesto dei posti vacanti nella qualifica di usciere delle carriere del personale ausiliario delle Amministrazioni centrali dello Stato.

I posti indicati alle lettere b) e c), in mancanza di sottufficiali che vi aspirino, possono essere conferiti agli appuntati che si trovino nelle condizioni stabilite per i sottufficiali dal precedente articolo 5 ».

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Propongo la soppressione dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 6.

(Non è approvato).

Poiché agli articoli 7, 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 7.

L'inchiesta formale e la formazione della Commissione di disciplina sono disposte dal comandante generale o dal comandante della zona od equiparato dal quale il sottufficiale dipende per ragioni di impiego.

Il Ministro delle finanze può, in ogni caso, ordinare direttamente un'inchiesta formale.

(È approvato).

ART. 8.

Nell'applicare ai sottufficiali della Guardia di finanza disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, che stabiliscono termini riferiti

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1957

alla data di entrata in vigore della legge stessa, si intende sostituita, alla data predetta, quella di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi, però, i diversi termini stabiliti espressamente per singole disposizioni dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 9.

La posizione dei sottufficiali del Corpo trattenuti rimane regolata dall'articolo 3 del decreto-legge 2 aprile 1948, n. 307, ratificato con modificazioni dalla legge 15 luglio 1950, n. 594.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

« Ai sottufficiali provenienti dalla carriera continuativa che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per raggiunto limite di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio e che alla data del 1° luglio 1957 non abbiano compiuto gli anni sessantacinque compete, a decorrere dal 1° luglio 1957, l'indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599 ».

All'articolo 10 l'onorevole Marzotto ha presentato un emendamento tendente a sostituire la decorrenza 1° luglio 1957 con quella 1° luglio 1954.

MARZOTTO. L'emendamento ha lo scopo, più che altro, di correggere una svista in cui è incorso il Governo all'atto della formulazione di questo disegno di legge. È noto, infatti, che la guardia di finanza ha avuto sempre lo stesso trattamento economico e giuridico riservato all'Esercito, al quale trattamento si è sempre modellata per tutte le questioni di carattere generale. Non si capiva, perché proprio per la questione delle pensioni, la Guardia di finanza dovesse rimanere esclusa dal trattamento riservato ai pensionati dell'Esercito, tanto che il Consiglio dei Ministri, in data 20 febbraio di quest'anno, ha predisposto questo provvedimento; ma non ha pensato di fissare la decorrenza al luglio del 1954, come era logico ed equo.

ANGELINO PAOLO. E la copertura?

TURNATURI. Se il tesoro darà il suo assenso per il reperimento della copertura, noi siamo favorevoli all'emendamento.

MARZOTTO. Io non sono in grado, qui, di indicare i mezzi per far fronte alla copertura, non fosse altro perché mi mancano

gli strumenti tecnici che sono, invece, a disposizione del Ministero competente. Trattandosi, però, di una correzione che non può essere trascurata senza ferire profondamente una giusta rivendicazione degli aventi diritto, penso che gli organi competenti abbiano il dovere di reperire la copertura necessaria.

CASTELLI, *Relatore*. Le ragioni che hanno indotto il collega Marzotto a presentare l'emendamento mi sembrano giuste, in linea di principio: poiché la legge generale sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, 31 luglio 1954, n. 599, ha introdotto una nuova indennità di riserva, liquidabile per un determinato periodo di anni a partire dal momento della cessazione dal servizio, sembra giusto che la stessa provvidenza sia estesa ai sottufficiali della guardia di finanza.

Tuttavia, c'è da osservare che l'emendamento Marzotto, retrodatando la decorrenza del provvedimento di più di tre anni, involge un problema di copertura di non trascurabile rilevanza. Come la Commissione può constatare, l'articolo 13 di questo provvedimento, stabilisce una copertura estremamente rigida, onde, se approvassimo l'emendamento, i 213 milioni previsti salirebbero probabilmente intorno ai 220 milioni. Il che non sarebbe, poi, una differenza incolmabile se la cifra attualmente reperita non risentisse di una certa artificiosità e, soprattutto, di una certa fatica. Si pensi, ad esempio, che 70 milioni sono stati reperiti dal capitolo n. 100 relativo anche alla manutenzione degli scali e officine della guardia di finanza e degli impianti fissi e mobili (cosa che lascia, in verità, alquanto perplessi sulla connessione possibile tra gli impianti, ecc., e lo stato giuridico ed economico dei sottufficiali della guardia di finanza); così ci si rende conto ancora meglio di quanto arduo sia stato il compito di reperire la somma globale di 213 milioni.

Ad ogni modo, mi rimetto al parere della Commissione.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Desidero precisare, appunto, che questo provvedimento è stato tenuto a lungo fermo per la difficoltà di reperire i fondi necessari alla fissazione di una decorrenza anteriore a quella stabilita nell'attuale disegno di legge. E l'osservazione fatta dall'onorevole relatore, in ordine alla ricerca della copertura, di cui all'articolo 13, sta a testimoniare quanta difficoltà e laboriosità siano state necessarie per questa ricerca. Io so che si potrebbero fare molti commenti e anche critiche in sede

tecnica sul modo con cui è stata reperita detta copertura, ma, a parte ciò, quello che bisogna, soprattutto, considerare è il fatto che i nostri sottufficiali della guardia di finanza non avevano prima uno stato giuridico quale è quello previsto da questo provvedimento. Come tutte le cose che cominciano, vi è un necessario periodo di sfasamento e siccome, d'altro canto, ho la sensazione precisa che la maggiore copertura, sia pure giustamente richiesta, verrebbe difficilmente trovata, sarei del parere che, al punto in cui siamo, sia preferibile approvare rapidamente questo provvedimento, così come è.

ANGELINO PAOLO. Data l'innegabile urgenza del provvedimento, io penso che esso potrebbe essere approvato, così come è, salvo un impegno da parte del Governo di integrare questa indennità di riserva con decorrenza pari a quella degli altri corpi, con la presentazione al Parlamento di un altro provvedimento in tal senso.

RAFFAELLI. Mi permetto di rilevare che di fronte al problema che noi trattiamo ci siamo venuti a trovare in una situazione alquanto strana. La stessa relazione ministeriale che accompagna il provvedimento sostiene la necessità di risolvere il problema, il Governo nelle sue dichiarazioni odierne si è pronunciato, in sostanza, favorevolmente, ma poi, di fronte ad un problema concreto, di indiscutibile equità quale è quello della decorrenza, ci si dice che non c'è niente da fare, che non si può trovare la copertura. Se pure la difficoltà c'è, quale inconveniente ci sarebbe per la nostra Commissione, per il presentatore dell'emendamento, per il Governo stesso di vedere a quanto ammonta il maggiore onere? Ciò dico anche perché io credo, obiettivamente, che non sia preclusa in senso assoluto la possibilità di coprire questi oneri, che, in fin dei conti, non sono poi straordinariamente pesanti.

D'accordo sull'urgenza, ma io credo che, se pure dovessimo ritardare di poco l'approvazione del provvedimento, avremmo il vantaggio di non dover più ritornare sull'argomento.

TURNATURI. D'accordo, in linea di principio, con la richiesta formulata dall'onorevole Raffaelli, ma il problema sollevato dall'onorevole Marzotto è, soprattutto, un problema di fondi. L'onorevole Ministro delle finanze ha già illustrato l'iter del provvedimento, ha ricordato quanto esso sia stato a lungo ponderato dal Consiglio dei Ministri e, soprattutto, ha messo in evidenza la estrema difficoltà di reperire i fondi.

Perciò, io credo che un ulteriore ritardo dell'approvazione si trasformerebbe in una inutile perdita di tempo, dato che, da tutto quanto è dato sapere, appare chiaro che in ordine ad un ulteriore maggiore onere verrebbe opposto dal tesoro un ostacolo insormontabile.

C'è, onorevole Andreotti, qualche speranza di poter reperire il maggior onere richiesto?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Nessuna speranza, per quanto io sappia.

TURNATURI. E allora io penso che la sostanza dell'emendamento Marzotto potrebbe essere trasfusa in un ordine del giorno, passando senz'altro all'approvazione del provvedimento.

MARZOTTO. Stando così le cose, ritiro il mio emendamento e mi riservo di presentare un'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Marzotto ha ritirato il suo emendamento, pongo in votazione il testo governativo dell'articolo 10.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11:

« La posizione di servizio sedentario per i sottufficiali della Guardia di finanza, istituita con regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, è soppressa.

Per i sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano nella posizione di servizio sedentario, la non idoneità al servizio incondizionato non costituisce impedimento all'assunzione della posizione di stato di sottufficiali in servizio permanente.

Detti sottufficiali continueranno ad essere destinati agli impieghi stabiliti dall'articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568 ».

Poiché non vi sono emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12:

« Il limite di età per la cessazione dal servizio è stabilito in anni 53 per i sottobrigadieri, in anni 52 per gli appuntati, in anni 48 per i finanzieri.

I sottufficiali e i militari di truppa musicanti effettivi che raggiungono i limiti di età stabiliti dalla tabella A annessa alla presente legge o dal presente articolo, possono ottenere a domanda, di essere mantenuti

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1957

anno per anno nella posizione di servizio permanente o in rafferma, sino al raggiungimento del 55° anno di età, quando ciò sia necessario per assicurare l'efficienza artistica della banda musicale ».

TURNATURI. L'urgenza del provvedimento è, tra l'altro, ribadita, se ciò fosse necessario dalla necessità di trattenere in servizio coloro che sono colpiti dai limiti di età. Ecco perché vorrei pregare la Commissione di fissare una decorrenza, relativamente a detti limiti, in modo da consentire al Ministro, a partire da oggi, di trattenere in servizio coloro che altrimenti sarebbero colpiti dal superamento degli stessi.

Mi permetto, pertanto, di proporre il seguente emendamento aggiuntivo:

« *Al primo comma premettere le parole: a decorrere dal 1° aprile 1957* ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 con l'emendamento Turnaturi.

(È approvato).

L'articolo 12 rimane pertanto così formulato:

« A decorrere dal 1° aprile 1957, il limite di età per la cessazione dal servizio è stabilito in anni 53 per i sottobrigadieri, in anni 52 per gli appuntati, in anni 48 per i finanziari.

I sottufficiali e i militari di truppa musicanti effettivi che raggiungono i limiti di età stabiliti dalla tabella A annessa alla presente legge o dal presente articolo, possono ottenere a domanda, di essere mantenuti anno per anno nella posizione di servizio permanente o in rafferma, sino al raggiungimento del 55° anno di età, quando ciò sia necessario per assicurare l'efficienza artistica della banda musicale ».

Do lettura dell'articolo 13:

« L'onere complessivo di lire 213 milioni per l'esercizio 1957-58, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fronteggiato con gli stanziamenti iscritti nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio stesso corrispondenti a quelli n. 69 (lire 60 milioni), n. 78 (lire 13 milioni), n. 89 (lire 70 milioni) e n. 100 (lire 70 milioni) dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1956-57.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio ».

A proposito dell'articolo 13 mi permetto di rilevare che i capitoli ivi citati sono relativi all'esercizio 1956-57, ma che la copertura è prevista attingendo ai corrispondenti capitoli iscritti nel bilancio 1957-58, bilancio che non abbiamo ancora approvato. Con l'approvazione di questo articolo 13, perciò, noi, in sostanza, approviamo un'autentica nota di variazione ad un bilancio che è ancora all'esame del Parlamento. Nuova forma di copertura che viene a noi sottoposta e che arricchisce, per così dire, i sistemi di copertura già noti.

Se nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Marzotto, insieme all'onorevole Turnaturi:

« La IV Commissione finanze e tesoro, ritenuto che la estensione delle indennità di riserva ai sottufficiali della Guardia di finanza debba operarsi in conformità a quanto disposto dalla legge 31 luglio 1954, n. 599, per i sottufficiali dell'Esercito, fa voti affinché il Governo reperisca al più presto la copertura necessaria per la retrodatazione al 1° gennaio 1954 della indennità di riserva a favore dei sottufficiali della Guardia di finanza prevista dal disegno di legge n. 2753 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione della seguente proposta di legge:

CAVALLARO NICOLA ed altri: « Modifiche al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869 ».
(1417):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	37
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1957

E dei seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 1 miliardo per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale Regina Elena ». (2585):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	37
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Autorizzazione della spesa di lire 7 miliardi quale contributo dello Stato per l'attuazione di un primo stralcio del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna ». (2609):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	37
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza ». (2753).

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	37
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albizzati, Assennato, Amendola Pietro, Andò, Angelino Paolo, Belotti, Berlinguer, Bigi, Caiati, Carcaterra, Castelli, Cavallaro Nicola, Cervellati, De Martino Carmine, Di Stefano Genova, Facchin, Faletra, Gallico Spano Nadia, Ferreri Pietro, Gennai, Tonietti Erisia, Geremia, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Marotta, Martinelli, Marzotto, Merizzi, Polano, Raffaelli, Romano, Ronza, Roselli, Rosini, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini e Walter.

La seduta termina alle 12,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI